

MOZIONE

Studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura

del 26 febbraio 2007

Premessa

La Costituzione federale affida ai Cantoni la sovranità in materia di cultura (art. 69 cpv. 1); in un'ottica di sussidiarietà, alla Confederazione è attribuita una competenza generale per la promozione della cultura (dal carattere facoltativo e circoscritta dal criterio dell'interesse nazionale giusta l'art. 69 cpv. 2), cui partecipano pure i Comuni, in particolare le grandi città.

Nello sforzo di organizzare e razionalizzare il proprio intervento in materia culturale, la Confederazione ha attualmente in discussione un progetto di legge federale concernente la promozione della cultura (LPCu).

Nel Cantone Ticino, la sovranità in materia di cultura attribuita dalla Costituzione federale ai Cantoni trova riscontro in primo luogo nella Costituzione cantonale, che indica tra i compiti del Cantone la promozione della cultura, dell'espressione artistica e della ricerca scientifica.

(art. 4 cpv. 1: Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali; art. 14 cpv. 2: Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica).

Oltre al preciso richiamo costituzionale, la legislazione del Cantone Ticino prevede un certo numero di leggi, decreti e regolamenti che a vario titolo hanno a che fare con la promozione della cultura, dell'espressione artistica e della ricerca scientifica.

Eccone i principali.

In applicazione della Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (versione attuale del 6 ottobre 1995), è in vigore dal 1981 un Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana, con il quale sono stabilite destinazioni, modalità di attribuzione, competenze nella ripartizione dell'Aiuto federale destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della lingua e cultura italiana. Per il 2005 l'Aiuto federale corrispondeva - secondo i dati di consuntivo - a 2'280'000.- franchi. È il medesimo Regolamento, inoltre, ad avere istituito la Commissione culturale consultiva che preavvisa il Consiglio di Stato circa la ripartizione del sussidio: Consiglio di Stato che è la sola istanza a decidere, sulla base di questo preavviso, la ripartizione tra i beneficiari (art. 6 cpv. 1: La ripartizione è di competenza del Consiglio di Stato su proposta di una commissione consultiva), fatta salva evidentemente la competenza del Gran Consiglio in sede (ma solo in questa sede) di approvazione dei bilanci dello Stato (cpv. 2).

Oltre alla redistribuzione del finanziamento garantito dall'Aiuto federale per la promozione della lingua e della cultura italiana, il Cantone provvede al sostegno di iniziative e fatti di cultura anche attraverso il Fondo Lotteria intercantonale - Swisslos, destinato a finanziare o sussidiare opere di beneficenza e di interesse generale. Più precisamente si tratta delle

attività culturali di importanza regionale e cantonale, delle attività sociali di interesse collettivo liberamente accessibili e delle attività a carattere civile di importanza regionale e cantonale.

Le finalità di carattere culturale, sociale e civile sono individuate nella tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura (belle arti/fotografia, cinema/videoarte, enti e manifestazioni culturali, enti e manifestazioni musicali, enti e manifestazioni socio-culturali, istituzioni cantonali e federali, pubblicazioni, ricerca scientifica e culturale, scuole di musica, teatro/teatro danza, diversi).

Per il 2005 (dati di consuntivo) il Fondo disponeva di oltre 13 milioni di franchi; di questi, oltre 3'800'000.- fr. sono stati destinati a contributi per le attività culturali, 1'600'000.- fr. a contributi per il Festival del film di Locarno.

Infine, oltre al riversamento di finanziamenti provenienti da terzi (Confederazione, Swisslos), il Cantone Ticino provvede al finanziamento diretto dei servizi culturali che fanno parte della stessa Amministrazione pubblica, e che pertanto rientrano nella sua gestione corrente, votata a preventivo e a consuntivo: si tratta in particolare dell'Archivio di Stato, delle biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese, del Centro di dialettologia e di etnografia della Svizzera italiana (Vocabolario e Lessico dei dialetti, musei etnografici), dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, del Museo Cantonale d'Arte, della Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, oltre che (come già detto) delle attività sussidiate con l'avallo della commissione culturale.

Le attività dei servizi culturali appena indicati sono in parte regolate dalle leggi e dai decreti esecutivi e regolamenti seguenti.

5.5

ARTE E CULTURA

5.5.1 Aiuto all'arte e alla cultura

5.5.1.1 [R sull'aiuto finanziario federale per la difesa della cultura e della lingua - 10 novembre 1981](#)

5.5.1.2 [L sui musei etnografici regionali - 18 giugno 1990](#)

5.5.1.3 [L sui cinema - 9 novembre 2005](#)

5.5.1.3.1 [R d'applicazione della L sui cinematografi - 1° febbraio 1994](#)

5.5.1.3.2 [DE conc. la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici - 2 marzo 1994](#)

5.5.1.4 [DL conc. la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone - 7 ottobre 1974](#)

5.5.1.4.1 [R d'esecuzione del DL 7 ottobre 1974 conc. la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone - 1° luglio 1975](#)

5.5.2 Istituti culturali cantonali

5.5.2.1 [R del Museo cant. d'arte - 22 marzo 1989](#)

5.5.2.2 [L delle biblioteche - 11 marzo 1991](#)

5.5.2.2.1 [R d'applicazione della L delle biblioteche - 19 maggio 1993](#)

5.5.2.3 [DE circa invio pubblicazione all'archivio cantonale - 8 novembre 1923](#)

5.5.2.4 [DL sulla costituzione della fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana - 5 novembre 1990](#)

L'oggetto della mozione

Il Cantone Ticino provvede, come si è cercato di mettere in luce nella premessa, al finanziamento e/o al sussidio di molti istituti culturali e partecipa finanziariamente a un elevato numero di iniziative culturali di vasta natura.

L'impegno finanziario del Cantone ammonta per questo settore complessivamente a oltre 30 milioni di franchi all'anno, di cui oltre la metà figurano nei conti di gestione corrente.

A fronte di questo importante impegno, il Cantone Ticino non dispone tuttavia di una base legislativa che stabilisca in maniera uniforme e organica come ottemperare al meglio al mandato costituzionale che chiede al Cantone di farsi promotore di cultura: la legislazione in materia copre infatti (v. specchietto precedente) solo alcune iniziative culturali (manca ad esempio una legge archivistica, ed è quasi totalmente assente - se non per un richiamo che riteniamo insufficiente nella legge sull'USI e la SUPSI - la ricerca scientifica), e alcune di queste solo parzialmente.

Dal profilo legislativo, inoltre, non sono definiti in alcun modo i rapporti che devono o possono intercorrere in ambito culturale tra iniziative pubbliche attuate da enti diversi (cantoni, comuni) e gli spazi di rispettiva competenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati.

Il controllo dell'ente pubblico erogatore di finanziamenti e servizi sui risultati della politica di finanziamento e di sussidiamento è inoltre solo in parte attuato; in particolare, il Parlamento non è praticamente mai chiamato a fornire il proprio preavviso o a deliberare circa le scelte di indirizzo e le strategie di natura culturale, di fatto demandate al solo Consiglio di Stato o, in parte, a una Commissione consultiva di nomina del medesimo.

La situazione in molti altri Cantoni e centri della Svizzera è diversa. Alla fine del 2005 la politica culturale di ben 20 Cantoni svizzeri risultava ancorata sul piano giuridico. La maggior parte delle 20 legislazioni cantonali sulla cultura e la sua promozione disciplinano il sostegno finanziario alla produzione culturale, la gestione delle istituzioni culturali cantonali e le attività di salvaguardia del patrimonio culturale. Si tratta nello specifico dei Cantoni di Argovia (legge istituita nel 1968), Appenzello Esterno (2005), Appenzello Interno (1999) Berna (1975), Basilea Campagna (1963), Friburgo (1991), Ginevra (1996), Glarona (1972), Grigioni (1997), Giura (1978), Lucerna (1994), Neuchatel (1991), Nidvaldo (1971), San Gallo (1995), Soletta (1967), Turgovia (1993), Vaud (1978), Vallese (1996), Zugo (1965), Zurigo (1970). Come si vede, si tratta sia di Cantoni molto popolosi e con importanti istituzioni culturali sul proprio territorio, sia di Cantoni che per dimensioni (volume di popolazione) e panorama culturale possono essere avvicinati alle caratteristiche del Cantone Ticino.

Eventi anche recenti (ci si limita a citare l'opzione di acquisto avanzata dal Cantone dello stabile della Banca nazionale a Lugano, in vista di un suo utilizzo per il Museo cantonale d'arte, operazione non riuscita) hanno messo in luce la frequente assenza di un'azione coordinata tra Cantone e Comuni nella promozione della cultura, tanto più urgente se si pensa al parallelo proliferare di iniziative in ambito culturale anche di notevole rilievo (polo del Palace a Lugano, progetti cinematografici di Locarno, iniziative museali diverse ecc.,) che richiedono una forte progettualità e la definizione di priorità e strategie grazie alle quali sia possibile l'individuazione di un interesse comune e la coordinazione delle iniziative, per evitare la creazione di doppioni o di scelte inopportune e infelici e la conseguente dispersione di risorse.

Per le ragioni esposte, si chiede al Consiglio di Stato di

- **studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura** con gli intendimenti e gli scopi illustrati in questa mozione.

Chiara Orelli Vassere

Manuele Bertoli

Marina Carobbio Guscetti